



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI (ESP)**

Art.1

Riferimenti istituzionali e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle vigenti disposizioni dello Statuto (revisione pubblicata su G.U. n.185, 10.08.2018) e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (Department of Environmental Science and Policy; acronimo: ESP), istituito con decreto rettorale del 4 aprile 2017, registrato al n. 1419 in pari data. Nel presente Regolamento, il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali è indicato come "Dipartimento", il Consiglio del Dipartimento come "Consiglio" e la Giunta del Dipartimento come "Giunta".

Art.2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, di didattica e di terza missione relative ai diversi ambiti delle scienze e politiche ambientali, integrando un ampio spettro di competenze scientifiche diverse in un approccio multi- ed interdisciplinare che sviluppa la tematica ambientale nei tre contesti della missione universitaria in un'ottica di miglioramento continuo attuata nella condivisione delle politiche di *qualità* delineate dall'Ateneo. Un aspetto particolarmente originale e rilevante dell'identità culturale del Dipartimento consiste nell'integrazione delle scienze della natura con le scienze dell'economia e con quelle giuridico-sociali, componenti che risultano molto diverse ma complementari ed essenziali in qualsiasi proposta o soluzione sostenibile riferita alle problematiche ambientali. Data la sua identità e la sua derivazione multiculturale, il Dipartimento è naturalmente predisposto all'interazione stretta e diretta con tutti gli altri Dipartimenti dell'Ateneo, con particolare riferimento a quelli di origine dei suoi membri.

2. Date queste premesse, per quanto riguarda il contesto della ricerca, il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali promuove e sviluppa la diversità culturale e scientifica nell'ambito dell'ambiente, valorizzando la trasversalità della ricerca sviluppata dalle diverse discipline scientifiche di propria competenza e promuovendo l'integrazione degli approcci teorici e metodologici, con riferimento sia alla ricerca di base che a quella applicata.

3. Per quanto riguarda il contesto della formazione, compito fondamentale del Dipartimento è l'aggiornamento e il miglioramento continuo della qualità dell'offerta didattica e formativa in tutti gli ambiti disciplinari interessati all'ambiente in senso lato, con particolare



riferimento ai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di cui, ai sensi del Regolamento di Ateneo, risulta Referente Principale o Referente Associato, nonché ai Corsi di Dottorato, di specializzazione o altri corsi di formazione superiore cui partecipa con le sue specifiche competenze.

4. Data l'importanza e l'attualità della problematica ambientale, un particolare impegno del Dipartimento si esplicita nel contesto della cosiddetta terza missione in termini di impatto sociale, con particolare riferimento alla divulgazione scientifica, alla diffusione delle conoscenze, del trasferimento tecnologico, alla formazione continua e al *Public Engagement*. Il Dipartimento, inoltre, favorisce le interazioni tra Scuola e Università al fine di sensibilizzare le giovani generazioni alle tematiche legate all'ambiente e di promuoverne gli interessi verso scelte accademiche informate e coerenti.

5. Il Dipartimento promuove e incoraggia la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed internazionali, pubblici o privati rivolti allo sviluppo della ricerca o ad altre attività compatibili con i fini istituzionali, nonché la stipula di rapporti convenzionati di ricerca, consulenza e prestazione professionale con enti terzi, con riferimento agli ambiti scientifici e didattici di sua competenza.

6. Il Dipartimento è stato fondato nel 2017 con un progetto nuovo e molto ambizioso: coerentemente con quanto sopra enunciato, rivendica fortemente l'esigenza di una visione moderna, unitaria e integrata dell'ambiente in tutta la sua complessità e, nel rispetto della specificità e diversità delle tradizioni scientifiche e culturali di cui i suoi membri sono espressione, si prefigge la costituzione di una comunità scientifica aperta, propositiva e coesa, ispirata a principi di innovazione, interdisciplinarietà e valorizzazione delle diversità. Esso si adopera per garantire ampia partecipazione da parte di tutti i suoi membri e collegialità nei processi decisionali, e valorizza al massimo il contributo del Personale TAB e la partecipazione della componente studentesca nel rispetto del principio della centralità dello studente.

7. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa in Milano, via Celoria 2. Per motivi storici legati ai Dipartimenti di origine dei diversi componenti, attualmente non esiste una sola sede per tutti i membri afferenti che risultano dislocati su più edifici di Città Studi.

Art.3

Funzioni del Dipartimento inerenti alla ricerca scientifica e alla terza missione

1. Il Dipartimento sviluppa attività di ricerca, di base e applicata, nell'ambito di programmi finanziati da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, o da fondi di Ateneo; assolve anche incarichi su contratto o convenzione; organizza le infrastrutture interne e l'utilizzo delle piattaforme tecnologiche di Ateneo per la conduzione della ricerca, favorendone il potenziamento.

2. Il Dipartimento promuove attività di terza missione, anche e non solo, nell'ambito di programmi finanziati da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, o da fondi di Ateneo,



favorendo la divulgazione scientifica, la diffusione delle conoscenze, il trasferimento tecnologico, la formazione continua e il *Public Engagement*. Promuove altresì lo sviluppo di spin-off e l'attività brevettuale dei suoi membri.

3. Nel rispetto della multidisciplinarietà che lo caratterizza, il Dipartimento garantisce uno sviluppo equilibrato delle attività scientifiche, didattiche e di terza missione che gli sono proprie, promuovendo la crescita scientifica e professionale dei suoi membri ed il reclutamento di ricercatori e professori alla luce di trasparenti criteri di merito, basati sulla *qualità* della ricerca e sulla maturità scientifica e didattica, e di congruenza e interesse delle specifiche tematiche di ricerca per lo sviluppo e la crescita del Dipartimento stesso, senza trascurare gli aspetti relativi alla terza missione.

4. Nel perseguimento dei suoi obiettivi di promozione della *qualità* scientifica, il Dipartimento attua procedure periodiche di valutazione, istituzionali e/o autonome, con modalità che prevedono l'utilizzo di parametri riconosciuti dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, con riferimento alle tre missioni dell'università.

5. Le attività scientifiche del Dipartimento fanno riferimento ad una moltitudine di Settori Scientifico-Disciplinari, tra i quali quelli ricompresi nelle seguenti aree CUN: Area 01 - Scienze matematiche e informatiche; Area 02 - Scienze fisiche; Area 03 - Scienze chimiche; Area 04 - Scienze della Terra; Area 05 - Scienze biologiche; Area 06 - Scienze mediche; Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie; Area 08 - Ingegneria civile ed architettura; Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione; Area 12 - Scienze giuridiche; Area 13 - Scienze economiche e statistiche. L'elenco dei settori, che è espressione dell'ampiezza di competenze culturali cui fanno riferimento gli interessi scientifici dei membri del Dipartimento, è indicativo e potrà essere oggetto di modifiche sulla base di esigenze didattiche e organizzative del Dipartimento, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo.

Art.4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento, tenuto conto delle competenze scientifiche e delle competenze didattiche e formative da queste derivanti, assume i seguenti ruoli per quanto riguarda i Corsi di Studio, e i relativi collegi didattici, cui concorre ai fini del coordinamento, della programmazione e della gestione:

- Referente Principale per:

- Corso di Laurea in **Scienze e Politiche Ambientali** (L-32);
- Corso di Laurea Magistrale in **Environmental and Food Economics** (LM-76);

- Referente Associato per:

- Corso di Laurea in **Scienze Biologiche** (L-13);



- Corso di Laurea Magistrale in **Biodiversità ed Evoluzione Biologica** (LM-6);
 - Corso di Laurea Magistrale in **Biologia Applicata alle Scienze della Nutrizione** (LM-6);
 - Corso di Laurea in **Scienze e Tecnologie Agrarie** (L-25);
 - Corso di Laurea Magistrale in **Scienze Agrarie** (LM-69);
 - Corso di Laurea in **Scienze e Tecnologie Alimentari** (L-26);
 - Corso di Laurea Magistrale in **Scienze e Tecnologie Alimentari** (LM-70);
 - Corso di Laurea in **Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano** (L-25);
- Referente Associato nell'ambito di collegio didattico Interdipartimentale per:
- Corso di Laurea in **Scienze Naturali** (L-32);
 - Corso di Laurea Magistrale in **BioGeoScienze** (LM-60).

Modifiche all'elenco dei Corsi di Studio sopra riportato possono essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il Dipartimento è altresì impegnato, per le classi di concorso di pertinenza, nell'organizzazione e nella gestione dei percorsi post-laurea di preparazione all'insegnamento nella scuola secondaria.

3. Il Dipartimento è impegnato, nell'ambito della normativa vigente, a contribuire alle azioni volte ad orientare gli studenti nella loro scelta dei percorsi formativi universitari.

4. Il Dipartimento, nell'ottica di un impiego efficiente e dell'ottimizzazione delle risorse, garantisce il proprio contributo al funzionamento di altri Corsi di Studio attivati dai Dipartimenti raccordati nella Facoltà di Scienze e Tecnologie e dai Dipartimenti raccordati nella Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, nonché, per quanto possibile, a quelli attivati da Dipartimenti di altre Facoltà o Scuole, ogniqualvolta la natura multidisciplinare dei Corsi richieda specifiche competenze rappresentate nel Dipartimento.

Art.5

La formazione dottorale

1. Il Dipartimento promuove l'istituzione e sostiene l'attività di Corsi e Scuole di Dottorato negli ambiti disciplinari di propria competenza, nella consapevolezza che la formazione dottorale rappresenti una priorità strategica e qualificante. In particolare, al momento attuale, un numero cospicuo di membri del Dipartimento fa parte del Collegio di Dottorato in Scienze Ambientali, mentre altri membri partecipano attivamente con le loro competenze ad altre Scuole di Dottorato.

2. Il Dipartimento, eventualmente in associazione con altri Dipartimenti dell'Ateneo, formula proposte per l'attivazione o la disattivazione di Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca facenti capo all'Ateneo ovvero in consorzio con altri Atenei, con istituzioni nazionali ed



internazionali di formazione e ricerca e con enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, ovvero in consorzio con imprese, sostenendone le attività per quanto di sua competenza.

3. Il Dipartimento concorre alle attività dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di Ricerca con personale, strutture e attrezzature di supporto allo svolgimento delle loro attività e ne garantisce l'autonomia nel quadro delle vigenti normative.

Art.6

La formazione permanente e continua

1. Le competenze scientifiche del Dipartimento trovano il loro impiego, previa verifica delle risorse umane e finanziarie disponibili, anche nell'attivazione di corsi di perfezionamento e di percorsi di master post laurea di primo e secondo livello, nonché di altre iniziative formative di aggiornamento e di riqualificazione, per la promozione di elevate capacità scientifiche, professionali e applicative in specifici ambiti professionali.

2. Allo stesso scopo e mantenendo fede alla sua vocazione alla terza missione, il Dipartimento promuove altresì iniziative di alta formazione permanente e ricorrente, nonché altre attività formative dirette all'alternanza scuola-lavoro e, più in generale, alla promozione e diffusione della cultura scientifica, eventualmente in collaborazione con altri Atenei e a seguito di convenzioni con altri enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

3. Al fine di dare impulso alla formazione di cui al presente articolo, il Dipartimento può promuovere la costituzione di reti con altri Atenei nazionali ed esteri.

4. Il Dipartimento promuove la formazione del personale tecnico-amministrativo, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso e/o dall'Ateneo.

Art.7

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Dipartimento, nel riconoscere che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di garantire un idoneo ambiente di lavoro, persegue, nel rispetto delle assegnazioni stabilite dall'Ateneo, l'obiettivo di garantire una distribuzione idonea ed equa di spazi e strutture al personale, docente e non docente, indipendentemente dalla fascia e/o dal livello,



compatibilmente con la dotazione logistica assegnata dall'Ateneo. La distribuzione di spazi tiene conto, in modo dinamico e razionale, delle esigenze, del numero di utenti e dello sviluppo dei gruppi, come pure del numero di persone strutturate e non strutturate (ad esempio dottorandi, assegnisti, borsisti) e dei finanziamenti disponibili per lo sviluppo delle attività, e favorisce l'integrazione degli spazi in uso a gruppi con esigenze simili.

4. Tutti i componenti del Dipartimento hanno accesso alle apparecchiature ed ai servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.

Art.8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori di ruolo a tempo determinato (di tipo A e B) che vi hanno aderito all'atto della costituzione del Dipartimento stesso o comunque in precedenza alla approvazione del presente Regolamento.

L'organico del personale docente del Dipartimento può essere integrato o modificato secondo le pertinenti disposizioni di legge e nel rispetto della disciplina generale di Ateneo.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del Personale Tecnico e Amministrativo e Bibliotecario (TAB) ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia. Il Personale TAB collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività gestionale-amministrativa, di assistenza alla ricerca, alla didattica e alla terza missione, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.

3. Eventuali nuove afferenze al Dipartimento di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato incardinati in altri Dipartimenti dell'Ateneo ed appartenenti a Settori Scientifico-Disciplinari di interesse del Dipartimento vengono valutate, previa domanda, secondo quanto riportato nell'art. 16, alla luce di criteri di congruità e qualità della ricerca e della didattica del richiedente per lo sviluppo del Dipartimento, sentito anche il Dipartimento di provenienza.

4. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o occasionali, ai quali si applica quanto previsto nei commi 3 e 4 dell'art. 7.

5. Compatibilmente con la disponibilità delle strutture, prioritariamente destinate al personale interno, Il Dipartimento può ospitare, per periodi determinati, volontari frequentatori, professori a contratto, personale TAB, *visiting scientists*, *visiting scholars* e *visiting professors*, studenti in tesi, studenti internazionali in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento o altri soggetti che ne facciamo domanda, previa



approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinato, secondo le regole di Ateneo, alla copertura assicurativa obbligatoria, fermo restando il rispetto e l'osservanza per tutti delle norme di sicurezza. L'ospitalità viene accordata per i soli fini scientifici, didattici e di terza missione che sono propri del Dipartimento, previa comunicazione al Direttore da parte del membro ospitante del Dipartimento. Il Direttore provvede a sottoporre la richiesta di ospitalità all'approvazione del Consiglio, specificandone la durata. La richiesta può prevedere un periodo massimo di un anno: ai fini di un'ottimizzazione della gestione del Dipartimento, per un ulteriore rinnovo o prolungamento è necessario sottoporre una nuova richiesta al Dipartimento.

Art.9

Articolazioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento costituisce una struttura unitaria da un punto di vista scientifico, amministrativo e gestionale.

2. Il Dipartimento incoraggia la costituzione, al proprio interno, di centri di ricerca, di laboratori e aggregazioni libere di docenti, in diverse forme, allo scopo di coordinare e di ottimizzare l'attività di ricerca e didattica di docenti con interessi scientifici comuni e promuove le realtà una volta istituite.

3. Il Dipartimento, nell'ottica di una razionalizzazione organizzativa e di una valorizzazione condivisa del patrimonio culturale, garantisce il proprio impegno e contributo alla gestione e al funzionamento del Museo Didattico di Zoologia e Anatomia Comparata e alla conservazione di collezioni, strumenti, tavole parietali, modelli anatomici e supporti didattici, che costituiscono l'eredità culturale dello storico Istituto di Zoologia dell'Università di Milano e fanno parte del patrimonio storico dell'Ateneo. Il Museo Didattico di Zoologia e Anatomia Comparata è attualmente ospitato presso i locali del Dipartimento di Bioscienze che ne condivide tanto la gestione che il funzionamento. Il Museo svolge a) un servizio di supporto alle attività dei corsi di insegnamento di pertinenza che fanno riferimento ai Dipartimenti di Bioscienze e di Scienze e Politiche Ambientali, nonché ad altri corsi a livello di Ateneo; b) un servizio di divulgazione della cultura scientifica a favore del pubblico. I due Dipartimenti interessati designano concordemente un docente con specifiche competenze quale referente delle questioni inerenti al Museo per un'opportuna gestione condivisa.

Art.10

Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuole

1. In applicazione all'art. 40 dello Statuto, il Dipartimento si raccorda sia alla Facoltà di Scienze e Tecnologie che alla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, operando come Referente per i Corsi di Studio di cui all'art. 4 e riferendosi ad esse per il coordinamento e monitoraggio delle



attività didattiche nonché per l'ottimizzazione dei servizi comuni, quali le attività di supporto alla didattica e di sportello rivolte agli studenti, che fanno capo alle Segreterie didattiche di facoltà, e i servizi logistici, di pertinenza del Centro Servizi Logistici della Didattica (CASLOD) – Città Studi.

2. Il Consiglio del Dipartimento si esprime sui Regolamenti delle Facoltà di cui al comma 1, predisposti dai rispettivi Comitati di Direzione ai sensi dell'art. 23, comma 1 dello Statuto.

3. Il Consiglio elegge di norma tra i componenti della Giunta del Dipartimento e tra i Presidenti dei Collegi Didattici i propri rappresentanti nei Comitati di Direzione delle Facoltà di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal regolamento delle Facoltà stesse.

4. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento può deliberare, di concerto con gli altri Dipartimenti raccordati alle Facoltà suddette, in merito ai compiti delegati alle medesime Facoltà nel rispetto delle prerogative e della autonomia di indirizzo e gestione che la normativa vigente gli accorda.

Art.11

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a) Il Consiglio;
- b) Il Direttore;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 12

Competenze del Consiglio

1. Compete al Consiglio, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:

- a) approvare con la maggioranza assoluta degli aventi diritto il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
- b) approvare, coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo, i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo;



- c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) formulare proposte e richieste al Consiglio di Amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche e delle piattaforme tecnologiche (UNITECH), ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi dell'art. 37, comma 4 dello Statuto;
- f) formulare al Consiglio di Amministrazione le richieste di personale TAB ai sensi dell'art. 37, comma 6 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi della normativa di Ateneo;
- h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento e garantendone la partecipazione negli organi collegiali previsti dal sistema di Assicurazione della Qualità;
- i) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Facoltà di riferimento, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari per far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori;
- j) deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
- k) proporre ai Comitati di direzione delle Facoltà cui il Dipartimento è raccordato, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Scuole di specializzazione;
- l) proporre, sentiti i Comitati di Direzione delle Facoltà cui il Dipartimento è raccordato, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio per i quali ha assunto il ruolo di referente;



- m) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
- n) esprimere al Senato Accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento;
- o) deliberare in merito alla concessione di nulla osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato Accademico;
- p) esprimere motivato parere sulle richieste di afferenza e di mobilità di professori e ricercatori;
- q) proporre l'attivazione o la disattivazione di Corsi di Dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;
- r) designare i propri rappresentanti nei Comitati di Direzione delle Facoltà di riferimento;
- s) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti prevista ed operante nell'ambito del Dipartimento;
- t) deliberare in merito al conferimento di deleghe specifiche alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi Didattici che fanno capo al Dipartimento o, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi Didattici Interdipartimentali e al Comitato o ai Comitati di Direzione delle Facoltà alle quali il Dipartimento è raccordato;
- u) proporre la costituzione di, o l'adesione a, Laboratori, Centri di Ricerca Coordinata (CRC), Team di Ricerca strategica (SRT), ed eventualmente designare i componenti di propria rappresentanza;
- v) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca e di attività didattica; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
- w) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- x) approvare, nell'ottica del miglioramento continuo, i documenti di autovalutazione richiesti da ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario) nel contesto tanto



del sistema AVA 2.0 (Autovalutazione, Valutazione Periodica, Accredimento), in merito alla qualità della didattica, della ricerca e della terza missione, quanto nell'ambito degli esercizi VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca), in merito alla qualità dell'attività scientifica, in coerenza con le politiche della *qualità* definite dagli organi di governo e con le linee di indirizzo e i criteri delineati dagli organi della qualità (Nucleo di valutazione dell'Ateneo e Presidio di Qualità);

- y) con specifico riferimento alla lettera x): 1. assicurare partecipazione attiva e consapevole alle iniziative formative/informative e ai momenti di confronto promossi dagli organi della qualità; 2. riservare sedute dedicate alla proficua discussione collegiale dei risultati dei relativi processi ed esercizi e alla loro comparazione analitica con gli standard nazionali, rendendo pubblici in forma sintetica risultati e riflessioni;
- z) deliberare in merito alla attribuzione di spazi ai docenti ed ai membri del personale TAB a seconda delle reali esigenze e in base a principi di razionalizzazione ed equità;
- zz) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

2. Spetta altresì al Consiglio avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari collocati a riposo, già in servizio nell'Ateneo e afferenti al Dipartimento, i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio, sono sottoposte al Senato Accademico.

3. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei Corsi di Laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito dal Collegio Didattico Interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole dei Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato Accademico.

Art.13

Composizione del Consiglio

1. Fanno parte del Consiglio:

- i Professori di ruolo;
- i Ricercatori a tempo indeterminato;



- i Ricercatori a tempo determinato;
- il Responsabile Amministrativo;
- il personale di Elevata Professionalità (EP) delle aree amministrativa-gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
- una rappresentanza del restante personale TAB;
- una rappresentanza dei titolari di assegni o borse per lo svolgimento di attività di ricerca (di seguito "Assegnisti");
- una rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione (qualora attivate) in cui il Dipartimento sia coinvolto;
- una rappresentanza di studenti secondo il dettato del punto 4 del presente articolo e dello Statuto dell'Ateneo.

2. Le rappresentanze in Consiglio del personale TAB, degli assegnisti e degli studenti di Dottorato vengono elette all'interno delle rispettive componenti. Il Responsabile Amministrativo e le figure di Elevata Professionalità non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale TAB nel Consiglio.

3. La numerosità della rappresentanza del personale TAB viene definita dalla media tra il 20% del personale TAB (esclusi i membri di diritto del Consiglio) e il 20% dei Professori e Ricercatori del Dipartimento. L'elettorato attivo e quello passivo vengono estesi al personale TAB a tempo determinato purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi. I rappresentanti del personale TAB eletti rimangono in carica per tre anni. La seduta elettorale per l'elezione della rappresentanza del personale TAB è possibilmente preceduta da un'opportuna assemblea dedicata, ed entrambe vengono convocate e presiedute dal Responsabile Amministrativo che si avvale di un componente nominato seduta stante con funzioni di Segretario verbalizzante. Le elezioni sono indette in un'unica tornata a scrutinio segreto. Le sedute sono valide se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto. Sulla scheda elettorale può essere espresso un numero di preferenze pari ad un massimo di un terzo del numero dei rappresentanti eleggibili. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, è eletto chi ha conseguito maggiore anzianità di ruolo e, a parità di quest'ultima, chi ha maggiore anzianità anagrafica. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile Amministrativo e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa. In caso di cessazione anticipata del mandato dei rappresentanti del personale TAB per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, verranno espletate votazioni suppletive.

Può prendere parte al Consiglio anche altro personale TAB del Dipartimento, su invito del Direttore, qualora nella seduta vengano trattati argomenti di competenza o di interesse. Tale personale può contribuire alla discussione, senza peraltro esercitare diritto di voto.



4. Fa parte del Consiglio una rappresentanza eletta degli Assegnisti nel numero di 3, una rappresentanza eletta di 3 studenti di Dottorato iscritti ai Corsi di Dottorato che fanno riferimento al Dipartimento, una eventuale rappresentanza eletta di 1 iscritto ai Corsi di Specializzazione (qualora attivati) che fanno riferimento al Dipartimento ed una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea ed ai Corsi di Laurea Magistrale di cui il Dipartimento è Referente principale o Referente associato in Corsi di Studio Interdipartimentali e, indicati all'art. 4 del presente Regolamento, nella misura massima del 15% dei componenti il Consiglio stesso. Secondo quanto previsto all'art. 38 dello Statuto, la rappresentanza degli studenti non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Per i titolari di Assegno di ricerca e gli iscritti a Corsi di Dottorato o di Specializzazione sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che non garantiscono la copertura di almeno un anno dell'intero mandato, a decorrere dalla data delle elezioni.

5. I rappresentanti degli studenti dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, degli studenti di Dottorato e di eventuali Corsi di Specializzazione rimangono in carica un triennio ovvero sino al termine del corso di studio (o di specializzazione). I rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca, il cui mandato ha la durata di due anni, possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, dei rappresentati eletti, si provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni, mediante elezioni suppletive. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more della sostituzione dei membri cessati, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo. L'assunzione in carica dei nuovi eletti può avvenire in corso d'anno. Il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'Organo, e il periodo viene computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche.

Art. 14

Il Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento, in collaborazione con il Vicedirettore, la Giunta ed il Consiglio, promuove e coordina le attività del Dipartimento.

2. Sono compiti del Direttore:

- a) vigilare, nell'ambito delle sue competenze, sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei regolamenti ed esercitare tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto dell'Ateneo, dai regolamenti d'Ateneo e dal Regolamento interno del Dipartimento stesso;
- b) indirizzare e sovrintendere all'opera del personale TAB avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile Amministrativo;



- c) assumere la responsabilità dei locali e dei beni conferiti in uso al Dipartimento all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente;
- d) assumere la responsabilità della gestione del budget finanziario assegnato ed in particolare formulare proposte al Consiglio riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- e) vagliare e sottoporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile Amministrativo;
- f) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio e della Giunta e curare l'esecuzione dei deliberati; fissare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio e della Giunta, tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio e della Giunta. In casi di necessità e urgenza il Direttore può assumere atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli agli Organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile. Gli atti ed i provvedimenti del Direttore non successivamente ratificati perdono di validità ed efficacia;
- g) indire le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle del personale TAB e quelle delle rappresentanze studentesche, queste ultime indette dal Rettore;
- h) redigere e sottoporre al Consiglio i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali di attività del Dipartimento e le eventuali relazioni richieste sulle attività dipartimentali svolte, come previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
- i) partecipare, quale membro di diritto, al Comitato di Direzione delle Facoltà alle quali il Dipartimento è riaccolto. In caso di indisponibilità, il Direttore può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta.

3. Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato, dai ricercatori a tempo determinato e dal personale TAB che fa parte del Consiglio, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento, nelle due prime votazioni, del *quorum* richiesto. Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori che, per limiti d'età, al giorno del primo turno elettorale non possono garantire l'assolvimento della funzione per un intero mandato triennale.

4. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a



una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La seduta per l'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o, in sua mancanza, di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

5. I professori di prima e di seconda fascia che intendono farlo presentano la loro candidatura in una seduta del Consiglio con almeno un mese di anticipo rispetto alla data fissata per le elezioni. Essi corredano la loro candidatura con il proprio programma, in cui riassumono i principi e le linee di indirizzo che intendono perseguire durante il loro mandato.

6. Il Vicedirettore è nominato dal Direttore e lo coadiuva nelle sue funzioni, assumendone le veci in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolve da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore. Il Vicedirettore resta in carica fino alla conclusione del mandato del Direttore.

Art.15

La Giunta

1. La Giunta è costituita nell'ambito del Consiglio ai sensi del comma 6, dell'art. 38 dello Statuto e di quanto stabilito dal presente Regolamento; costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino a conclusione del mandato del Direttore.

2. La composizione della Giunta prevede componenti di diritto e componenti elettivi. I componenti di diritto sono: il Direttore; il Vicedirettore; il Responsabile Amministrativo; i Presidenti dei Collegi Didattici dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è Referente principale; i Presidenti dei Collegi Didattici Interdipartimentali di cui il Dipartimento risulti responsabile. Al fine di garantire un adeguato equilibrio fra le fasce, i componenti elettivi sono: da 1 a 3 professori ordinari (in base alla fascia di appartenenza del Direttore e del Vicedirettore); da 1 a 3 professori associati (sempre in base alla fascia di appartenenza del Direttore e del Vicedirettore); due ricercatori (a tempo indeterminato e/o determinato); un rappresentante del personale TAB. I componenti elettivi della Giunta vengono eletti a scrutinio segreto per fascia (vedi punto 3) e non sono immediatamente rieleggibili più di una volta.

Sono comunque invitati alle sedute della Giunta, con funzioni consultive, tutti i docenti del Dipartimento che rivestano le cariche accademiche di Rettore, Prorettore o Presidente del Comitato di Direzione delle Facoltà e delle Scuole. Altri docenti del Dipartimento possono altresì partecipare ai lavori della Giunta, su invito del Direttore, per la trattazione di specifici argomenti di loro competenza.

3. L'elettorato attivo per l'elezione dei membri di Giunta di ciascuna delle tre fasce della docenza è attribuito ai soli membri della stessa fascia. A parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità accademica nel ruolo o, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.



L'elettorato passivo è attribuito ai soli docenti che, in considerazione della prospettiva di entrata in quiescenza per limiti di età, garantiscano la copertura dell'intero mandato. L'elettorato passivo è esteso a tutti i Ricercatori a tempo determinato che, alla data delle elezioni, possano garantire la copertura di almeno diciotto mesi di mandato. Il passaggio di fascia della docenza comporta la decadenza immediata dei membri dalla Giunta e ne determina la sostituzione mediante elezioni suppletive.

4. I membri del personale TAB eleggono in Giunta un rappresentante scelto fra i rappresentanti presenti nel Consiglio, includendo nell'elettorato attivo e passivo le figure di Elevata Professionalità. A parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio o, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica. L'elettorato passivo è attribuito ai soli membri del personale TAB che, in considerazione della prospettiva di entrata in quiescenza per limiti di età, garantiscano la copertura di almeno due terzi dell'intero mandato. Con le medesime modalità viene eletto un supplente che partecipa alle sedute della Giunta solo in caso di impedimento o assenza del rappresentante.

Art.16

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Per il funzionamento del Consiglio si applica quanto previsto dall'art.38 dello Statuto e dall'art.13 del Regolamento di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta al mese, fatta salva l'interruzione estiva, e comunque non meno di sei volte l'anno. Il calendario delle sedute ordinarie viene stabilito e comunicato con congruo anticipo, possibilmente di semestre in semestre. Le sedute del Consiglio sono valide quando siano state convocate con almeno cinque giorni di anticipo. Per la validità delle sedute è inoltre richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

2. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure, il Consiglio può essere convocato in seduta telematica. In tal caso, la convocazione viene inviata a tutti i membri del Consiglio tramite posta elettronica, unitamente al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può fare pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto. Tale data deve essere compresa tra il secondo e il settimo giorno a partire dalla data di invio della convocazione. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

3. Spetta al Direttore fissare, all'atto della convocazione del Consiglio, l'ordine del giorno di



ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei componenti il Consiglio. Il Direttore provvederà inoltre, quando possibile, alla distribuzione per via telematica della documentazione a corredo delle questioni all'ordine del giorno.

4. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo accademico e istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare ad una seduta sono tenuti ad inviarne motivata giustificazione scritta alla Segreteria di Dipartimento.

5. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. E' prevista la possibilità di invitare alle sedute del Consiglio studiosi ed esperti interni o esterni all'Ateneo per la trattazione di argomenti specifici, limitatamente ai relativi punti all'Odg, e comunque senza diritto di voto.

6. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per 30 minuti. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

7. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.

8. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano, con l'eccezione dei casi esplicitamente previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto e di altri regolamenti d'Ateneo. La votazione ha luogo per appello nominale o a scrutinio segreto quando almeno un quarto dei membri del Consiglio ne abbiano fatto richiesta.

9. Il Direttore presiede le sedute e ne assicura il regolare svolgimento, osservando e facendo osservare le norme statutarie e regolamentari e le procedure stabilite dal presente Regolamento e dalla normativa vigente. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, la presidenza della seduta è esercitata con le medesime prerogative dal Vicedirettore.

10. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate a cura del Responsabile amministrativo che funge da Segretario. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile amministrativo le sue funzioni sono assolte da altro componente del Consiglio designato dal Direttore. Il verbale deve recare il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali



affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al Segretario il testo scritto entro i quattro giorni successivi. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

11. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

12. I verbali delle sedute del Consiglio sono approvati seduta stante oppure vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con almeno cinque giorni di anticipo.

I verbali delle sedute sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione Generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

13. Le delibere del Consiglio sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.

14. Il Consiglio si avvale della facoltà di nominare Commissioni istruttorie, permanenti o temporanee, su tematiche di ampio respiro che richiedano una preventiva discussione delle relative problematiche a livello di gruppi competenti prima della presentazione al Consiglio. Il Direttore partecipa di diritto ai lavori di tutte le Commissioni.

In termini di Commissioni permanenti, si può prevedere la opportuna costituzione di una Commissione Didattica cui affidare le questioni relative alla didattica dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è Referente, e degli altri Corsi di Studio di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento alla complessa istruttoria preliminare relativa a nuove proposte didattiche, nonché all'aggiornamento e all'eventuale revisione dell'offerta didattica esistente. La Commissione Didattica esprime inoltre pareri in merito alla razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse per la didattica ed elabora proposte per promuovere la qualità dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è Referente.

15. La Giunta esercita funzioni istruttorie rispetto a tutti i lavori del Consiglio di Dipartimento, in particolare fungendo direttamente da organo di consulenza e di proposta in merito a:



- a) programmazione e reclutamento: è compito primario della Giunta elaborare proposte e pareri sulle questioni inerenti la programmazione e il reclutamento di personale docente e non docente, predisponendone la documentazione di supporto nonché acquisendo informazioni ed elaborando criteri valutativi in occasione delle relative procedure;
- b) richieste di afferenza al Dipartimento: elabora proposte anche in merito alle domande di afferenza al Dipartimento da parte di professori e ricercatori di ruolo afferenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo, o di altri Atenei, ed appartenenti a Settori Scientifico-Disciplinari di interesse del Dipartimento. Le domande vengono pre-valutate alla luce di criteri di merito basati sulla qualità della ricerca e della didattica e di congruenza e interesse della tematica di ricerca del richiedente per lo sviluppo del Dipartimento, sentito anche il Dipartimento di provenienza;
- c) ricerca: è responsabilità della Giunta perseguire lo sviluppo scientifico del Dipartimento e assumere un ruolo propositivo e di stimolo dell'attività di ricerca e dell'integrazione interdisciplinare, formulando proposte, istruendo procedure e fornendo criteri di valutazione con particolare riferimento a richieste di attivazioni di assegni di ricerca, domande di finanziamento con preselezione, individuazione di strategie per la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali;
- d) dottorati di ricerca: discute e presenta al Consiglio rapporti di sintesi sull'attività e la gestione dei dottorati di competenza, elabora eventuali proposte di istituzione e/o di modifica, nonché fornisce pareri in merito all'impiego delle risorse da allocare per la gestione delle attività dei dottorati;
- e) terza missione: organizza e coordina l'opportuna raccolta di dati sulle attività portate avanti dal Dipartimento relativamente a trasferimento tecnologico, organizzazione di seminari ed eventi di *public engagement*, comunicazione e divulgazione scientifica verso l'esterno, attività di conto terzi, e ne propone la valorizzazione;
- f) spazi, infrastrutture e servizi: la Giunta funge da organo di consulenza e proposta per il Consiglio in merito alla razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi conferiti in uso al Dipartimento e/o acquisibili a breve/medio termine, nonché in merito alla soluzione di problemi e criticità; si occupa altresì dello sviluppo, funzionamento e mantenimento delle infrastrutture di competenza del Dipartimento e dell'ottimizzazione dei servizi e dell'uso delle risorse strumentali, nel rispetto di criteri di economia e razionalità, con particolare riferimento a interventi urgenti e prioritari, ristrutturazione degli spazi, attivazione o ripristino di infrastrutture e servizi, monitoraggio del funzionamento degli impianti generali, ecc.;
- g) personale TAB: funge da organo di consulenza per il Direttore con riferimento alle questioni generali relative al personale TAB, per quanto di diretta competenza del Dipartimento e nel rispetto di quanto di pertinenza dell'Amministrazione dell'Ateneo, con particolare riferimento a monitoraggio dell'efficacia della struttura tecnico-amministrativa e dei servizi; raccoglie le



istanze provenienti dal personale del Dipartimento riguardo agli incarichi e alla formulazione di proposte sulla loro distribuzione; raccoglie e formula richieste di assegnazione di posizione di personale TAB al Dipartimento;

h) didattica: compito della Giunta è discutere, integrare e presentare al Consiglio le proposte inerenti i Corsi di Studio e la formazione permanente e continua, anche quando eventualmente già elaborate dalla commissione didattica di cui al punto 14 del presente articolo. In particolare, sulla base dei pareri espressi dalla commissione stessa, istruisce procedure e fornisce pareri in merito a: carico didattico dei docenti; acquisizione di risorse umane e materiali atte a garantire una didattica di qualità; razionalizzazione dell'offerta didattica; gestione e utilizzo razionale ed efficace dei fondi d'Ateneo per la didattica; promozione e organizzazione di iniziative per la internazionalizzazione della didattica; relazione e contatti con le Facoltà di raccordo; proposta di iniziative/campagne di promozione dell'offerta didattica del Dipartimento.

16. Le sedute della Giunta sono valide quando siano state convocate con almeno cinque giorni di anticipo. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un terzo dei componenti.

17. Spetta al Direttore fissare, all'atto della convocazione della Giunta, l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti della Giunta stessa. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei componenti della Giunta.

18. Le sedute della Giunta sono verbalizzate a cura di un Segretario, a ciò di volta in volta designato dal Direttore. Il verbale deve recare una sintesi di quanto è stato discusso e, nel caso di votazioni, l'indicazione dell'esito della votazione, nonché, su richiesta dell'interessato, le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto. Nell'eventualità di votazioni, il voto è palese ed il Direttore ne riferisce al Consiglio, di norma in occasione della prima seduta utile.

19. Decade dal mandato chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato a un terzo delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato. La norma non si applica ai membri di diritto del Consiglio.

Art.17

Commissione paritetica dei corsi di cui il Dipartimento è Referente Principale

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti, istituita presso il Dipartimento quale osservatorio permanente delle attività didattiche ai sensi del comma 6, art.39 dello Statuto, è composta nel suo assetto minimo da un docente e da uno studente per ciascun Corso di Studio di cui il Dipartimento è Referente Principale.

2. I docenti sono designati dal Consiglio, mentre la componente studentesca è designata



dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio stesso, previo parere in entrambi i casi del rispettivo Collegio Didattico. Qualora la componente studentesca non sia rappresentativa di tutti i Corsi di Studio che fanno capo al Dipartimento, la Commissione può cooptare in soprannumero studenti che non siano componenti del Consiglio, su proposta delle rappresentanze studentesche del Corso di Studio.

3. Il Presidente della Commissione Paritetica è designato dal Consiglio, nomina un Vicepresidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti, e convoca le sedute, stabilendone l'ordine del giorno.

4. Sono compiti della Commissione Paritetica:

- a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti del Dipartimento;
- b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di Valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
- d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, nonché svolgere opportune analisi sui dati ottenuti dalla rilevazione delle opinioni degli studenti e formulare proposte in accordo con le politiche dell'Ateneo e in stretta collaborazione con il Presidio di Qualità e con il Nucleo di Valutazione;
- f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di Valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato Accademico, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, ai competenti Collegi Didattici, ai Comitati di Direzione della Facoltà e al Presidio di Qualità;
- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale.

5. La Commissione si riunisce periodicamente e comunque almeno tre volte l'anno. E' tenuta ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.



6. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è garantito dalla Direzione del Dipartimento.

Art.18

Collegi didattici

1. Sono istituiti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 39 dello Statuto, i Collegi Didattici per i Corsi di Studio per cui il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali è Referente Principale, di cui all'art. 4:

- Collegio Didattico del Corso di Laurea in **Scienze e Politiche Ambientali** (Classe L-32);
- Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale in **Environmental and Food Economics** (Classe LM-76);

2. Spetta al Collegio didattico provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale che ad esso fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza al Consiglio del Dipartimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dallo stesso Dipartimento.

3. Sono compiti dei Collegi Didattici:

- a) formulare suggerimenti al Dipartimento in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- c) avanzare proposte al Dipartimento ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- d) esprimere al Dipartimento le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento e, per quanto di competenza, dal Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie e della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari cui questo è riaccomandato, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti Organi dipartimentali e di Ateneo.
- f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento e, per quanto di competenza, dal Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie e della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari:



- lo svolgimento delle prove di accesso ai Corsi di Studio a numero programmato e delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e seguendone la realizzazione;
 - la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
 - la definizione, su proposta del Presidente del Collegio, della composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei Corsi di Laurea e alla valutazione delle tesi di Laurea Magistrale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio, salvo attribuzione da parte di quest'ultimo delle relative deleghe;
- g) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici, inclusi i laboratori;
- h) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- i) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- l) applicare i criteri nazionali e d'Ateneo per la Assicurazione della Qualità dei corsi di studio, i avvalendosi al riguardo anche delle strutture e dei servizi disponibili presso i Comitati di Direzione delle Facoltà di raccordo;
- m) nominare i cultori della materia, con le finalità definite dal Regolamento d'Ateneo per la didattica;
- n) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dal Consiglio.

4. Il Collegio didattico è composto secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. Alle riunioni del Collegio partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento del Collegio medesimo. Al Collegio didattico partecipano docenti responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati. Vi partecipano, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo, a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi, nonché i professori a contratto.

5. Compete al Presidente del Collegio assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Collegio Didattico, sottoponendoli successivamente al Collegio Didattico nella prima seduta utile.

6. Il Presidente del Collegio Didattico convoca e presiede le riunioni del Collegio, svolgendo



funzioni di coordinamento ed eventuali compiti a lui delegati dal Direttore.

7. Il Presidente è eletto dal Collegio Didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'art.39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio Didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Al Presidente compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento Referente Principale.

8. Il Presidente ha la facoltà di designare tra i docenti di ruolo un Vicepresidente che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati, e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

9. Il Collegio Didattico può avvalersi del supporto di commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, cui potranno essere attribuite deleghe specifiche.

10. I Collegi Didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio.

11. I verbali delle sedute del Collegio Didattico, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento Referente Principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio, e ad informarne i Presidenti dei Comitati di Direzione delle Facoltà di raccordo. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione Generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

Art.19

Collegi Didattici Interdipartimentali

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 4 dello Statuto, il Consiglio delibera, di concerto con il Dipartimento di Scienze della Terra e con il Dipartimento di Bioscienze, i compiti delegati al Collegio Didattico Interdipartimentale di Scienze Naturali, nell'ambito delle attività pertinenti alle competenze didattiche e di gestione dei corsi di studio gestiti da tale Collegio Didattico interdipartimentale.

2. Il Collegio Didattico Interdipartimentale di Scienze Naturali è composto secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'art.39 dello Statuto. I professori a



contratto possono partecipare alle sedute del Collegio Didattico Interdipartimentale di Scienze Naturali, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale, in conformità con quanto previsto dall'art. 39, comma 5 dello Statuto.

3. Per quanto riguarda la gestione ed il funzionamento del Collegio Didattico interdipartimentale si rimanda al comma 4 dell'art. 39 dello Statuto.

4. Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale di Scienze Naturali è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito secondo le modalità di cui al secondo capoverso del comma 3 dell'art. 39 dello Statuto. Nomina, su proposta del Presidente, un Vicepresidente tra i professori ed i ricercatori di ruolo, che coadiuva e supplisce il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento e che resta in carica fino al termine del mandato del Presidente. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono, di norma, appartenere allo stesso Dipartimento.

5. Ferme restando le disposizioni operative di cui alle norme statutarie e regolamentari, la condizione di responsabile per le procedure che ne richiedano l'individuazione è attribuita al Dipartimento di appartenenza del Presidente di ciascun Collegio Didattico Interdipartimentale.

6. Per la Commissiona Paritetica Interdipartimentale di Scienze Naturali si rimanda a quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 39 dello Statuto e dall'art. dall'art.14 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 20

Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.

4. Per quanto non espressamente riguardato e disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti d'Ateneo.